

PROCEDURA GESTIONALE DI GRUPPO
PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
(TITOLO IV, CAPO I, D. LGS. 81/08 e s.m.i.)

	Struttura aziendale	Responsabile
Redatta da:	DHCO/HSE	<i>Massimiliano Arces</i>
Quality Gate:	DCRB	<i>Nicola Allocca</i>
Approvata da:	DHCO	<i>Gian Luca Orefice</i>

EXECUTIVE SUMMARY

Obiettivi del documento La presente procedura gestionale di Gruppo formalizza i criteri di gestione HSE nei rapporti con in terzi (36 HSE Management - L1 06) anche con riferimento al processo HSE di business L1: 3.9. *Gestione HSE dei rapporti con fornitori e appaltatori* e al processo di business di progettazione e costruzione asset L2: 7.7.6 *sicurezza cantieri*.

Il documento:


1. definisce i criteri aziendali di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza (Titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i) nella gestione dei cantieri temporanei e mobili;
2. formalizza i ruoli, le responsabilità e i principi di controllo nell'ambito del suddetto processo.

Modifiche rispetto alla precedente documentazione La presente procedura è stata rivista a seguito delle modifiche organizzative intervenute nell'ambito di Autostrade per l'Italia S.p.A. e per estenderne l'applicabilità anche alle Società controllate del Gruppo.

In particolare, la presente revisione:

- definisce gli standard di Compliance HSE per il Gruppo nell'ambito del suddetto processo;
- sostituisce la procedura “*Linee guida per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*”;
- formalizza gli Standard di Compliance (cap. 5).

Framework del documento



INDICE DEI CONTENUTI

EXECUTIVE SUMMARY	2
SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE	4
1.RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO E RIFERIMENTO AL PROCESS MODEL	5
2.LAVORI SOGGETTI ALLA NORMATIVA	5
2.1 Nomina del Rup/Responsabile dei Lavori	6
2.2 Attività del Rup/Responsabile Lavori.....	6
2.2.1 Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e predisposizione dei Piani di Sicurezza.....	6
2.2.2 Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.....	7
2.2.3 Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.....	8
2.2.4 Obblighi di trasmissione della documentazione	8
2.2.5 Azioni di controllo durante i lavori.....	9
3. LAVORI IN SOMMA URGENZA	10
4. IMPRESE.....	11
4.1.1 Obblighi generali delle imprese affidatarie.....	11
4.1.2 Obblighi generali delle imprese esecutrici.....	12
5.STANDARD DI COMPLIANCE.....	12
6.SINTESI RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	13
7.DEFINIZIONI E SIGLE.....	18
8.RIFERIMENTI NORMATIVI.....	19
9.STORIA DELLE REVISIONI.....	20

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza di ciascun Committente del Gruppo nell'ambito delle procure e deleghe vigenti e in coerenza con la Linea Guida *Conferimento poteri di firma e di rappresentanza tramite procura*, scopo della presente procedura è disciplinare le modalità di applicazione del Titolo IV¹, capo I, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. per ciò che concerne i lavori nel settore dei cantieri edili e di ingegneria civile per i Committenti di Autostrade per l'Italia e delle Società del gruppo.

La presente procedura gestionale si applica ad Autostrade per l'Italia S.p.A. e alle altre Società del Gruppo.

Nelle presenti disposizioni rientrano i contratti, sia pubblici che privati, di lavori, servizi o forniture che prevedono attività di posa in opera, ove nel loro svolgimento siano previste, ancorché in misura non prevalente, attività di lavoro edili o di ingegneria civile di cui all'**allegato X** del D.Lgs. 81/2008 quali:

- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- gli scavi;
- il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;
- gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche (come previsto dal Decreto Palchi – D.M. 22 luglio 2014).

Devono considerarsi **esclusi** dall'applicazione del Titolo IV, capo I:

- i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; i lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie; i lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera; i lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave;
- le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

La normativa del Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 **non si applica ai lavori di manutenzione ordinaria**, montaggio e smontaggio delle parti non strutturali degli impianti presenti negli ambienti della Società quali: impianti di illuminazione, impianti idrici, sanitari, di pressurizzazione e di condizionamento, gruppi elettrogeni, cabine di esazione, impianti SOS, impianti radiofonici, impianti di telecomunicazione, pannelli a messaggio variabile, rifacimento della segnaletica


¹ Agli adempimenti derivanti dal Titolo IV, capo I, dovranno combinarsi e/o integrarsi quelli derivanti dagli artt. 26 (DUVRI) e segg. del medesimo D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene gli appalti pubblici, dal D.Lgs. 50/2016 (lavori pubblici), nonché dall'art. 36 bis (tesserino di riconoscimento) D.L. 223/06. In particolare, **per le ipotesi di non obbligatorietà del PSC** (presenza di una sola impresa esecutrice), e di presenza di interferenze, il Committente dovrà elaborare il DUVRI, da allegare al contratto di appalto; nel contratto, inoltre, dovrà indicare specificamente i costi per la sicurezza.

orizzontale, opere in verde quali sfalci, decorticazioni, potature, ecc. **purché non comportino lavori edili o di ingegneria civile.**

1. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO E RIFERIMENTO AL PROCESS MODEL

Per il framework associato al processo, si rimanda all'Executive Summary.

La presente procedura si colloca nell'ambito del Process Model di ASPI nel processo L0 36. HSE Management, con riferimento particolare al processo HSE di business L1: 3.9. Gestione HSE dei rapporti con fornitori e appaltatori e al processo di business di progettazione e costruzione asset L2: 7.7.6 sicurezza cantieri.



Legenda: → VALUE STREAM (white arrow), ■ PROCESSI DI BUSINESS (dark blue square), ■ PROCESSI DI SUPPORTO (light blue square), ■ PROCESSI DI MANAGEMENT (grey square), Blu: processi to-be (text)

Per la navigazione di tutti i processi, attraverso il sistema TIBCO Nimbus si veda il Portale Intranet di gruppo, sezione Organizzazione.

2. LAVORI SOGGETTI ALLA NORMATIVA

Le disposizioni del Titolo IV D.Lgs. 81/2008 si applicano integralmente ai lavori di nuove costruzioni, alle manutenzioni evolutive e a tutti gli interventi edili e di ingegneria civile finalizzati alla conservazione, efficienza e funzionalità dell'infrastruttura autostradale, a titolo esemplificativo: manutenzione e demolizione delle sovrastrutture stradali, dei ponti e delle opere d'arte, dei fabbricati e manufatti in genere, alla posa in opera delle barriere prefabbricate in calcestruzzo, ai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento delle parti strutturali degli impianti.

Le disposizioni si applicano inoltre ad alcuni lavori di Manutenzione Ordinaria Ricorrente ricadenti nell'allegato X (es. ricarica banchine stradali, rialzamento e sostituzione cordoli, scavi per attività di bonifica, ripristini giunti, ripristini scarpate, ecc.).

2.1 NOMINA DEL RUP/RESPONSABILE DEI LAVORI²

Il procuratore aziendale con potere di firma relativo al contratto di appalto lavori (es. il Direttore competente, o il dirigente a cui il C.d.A. ha conferito mandato, ecc.) in qualità di **Committente**, prima di affidare l'incarico di progettazione dell'opera, deve nominare il **Responsabile dei Lavori** con tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Nel caso di **appalto pubblico di lavori** ovvero di appalti misti di forniture/servizi e lavori i compiti assegnati al Responsabile Lavori sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento.

Prima di tale nomina il Committente verifica:

- l'idoneità alla copertura del ruolo del Soggetto che intende nominare (conoscenze tecniche possedute adeguate ai lavori per cui viene nominato per poter adempiere a quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99 e 100 del D. Lgs. 81/2008).
- i requisiti di cui alla **Linea Guida ANAC n. 3**.

Di norma l'incarico di **RUP/Responsabile dei Lavori** comprende tutti gli obblighi posti dal D. Lgs. 81/2008 a carico del Committente inclusa la nomina dei Coordinatori, con l'eccezione della decisione sulla eventuale risoluzione del contratto di cui all'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008, da concordare col Committente.

Il **Committente** deve individuare per tale ruolo il RUP/Responsabile dei Lavori mediante apposita lettera di nomina; quest'ultimo dovrà sottoscrivere la stessa per accettazione e contestualmente compilare la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi prevista all'Allegato 1 della Procedura gestionale di Gruppo *Gestione dei conflitti di interessi*. Le nomine di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori possono essere effettuate in un unico documento, secondo gli standard aziendali a disposizione presso le competenti strutture di Procurement/Acquisti.

2.2 ATTIVITÀ DEL RUP/RESPONSABILE LAVORI

2.2.1 NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Il **RUP/Responsabile dei Lavori**, nel caso di **più imprese esecutrici**, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nomina il **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione** individuando una risorsa all'interno della struttura organizzativa competente o un professionista esterno che abbia i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Il **RUP/Responsabile dei Lavori**, nelle fasi di progettazione dell'opera, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, D. Lgs. 81/2008, in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

² Nel campo di applicazione del decreto legislativo D. Lgs. n. 50 del 2016, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento (RUP), per la cui nomina si fa rinvio alla vigente procedura gestionale *Affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*.

Prima della nomina del Coordinatore per la Progettazione, il Responsabile Lavori verifica l' idoneità alla copertura del ruolo del Soggetto che intende nominare e i requisiti tecnico professionali previsti dall' art. 98 del D.lgs. 81/2008³.

Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nei lavori, sia pubblici che privati, di importo inferiore ad euro 100.000,00 le funzioni del Coordinatore per la Progettazione sono svolte dal Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori.

Il RUP/Responsabile Lavori nel caso di presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee:

- deve prendere in considerazione, **nella fase della progettazione dell'opera**, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori; detti piani costituiscono parte integrante del contratto di appalto;
- **prima dell' inizio lavori**, deve vigilare affinché il CSE verifichi l' idoneità dei POS delle imprese esecutrici ed effettui la riunione preliminare di coordinamento.

Il RUP/Responsabile dei Lavori nel caso di una sola impresa esecutrice deve:

- redigere, se necessario, il **DUVRI**⁴;
- prima dell' inizio lavori, verificare l' idoneità del **POS** dell' impresa affidataria, se necessario con l' eventuale supporto delle competenti strutture tecniche;
- prima dell' inizio lavori, effettuare la riunione preliminare di coordinamento e cooperazione.

In caso di gravi e ripetute violazioni dei piani da parte delle imprese, il Responsabile Lavori deve darne comunicazione alle competenti strutture **Acquisti**, per la messa in atto delle dovute azioni nei confronti delle imprese esecutrici (eventuale applicazione di penali o risoluzione contrattuale).

2.2.2 VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Il RUP/Responsabile dei Lavori, prima della formalizzazione del contratto anche in caso di consegna dei lavori sotto riserva di legge, **prima dell' inizio lavori**, deve verificare la documentazione e certificare l' **idoneità tecnico professionale** dell' impresa affidataria con il supporto delle competenti strutture di Procurement/Acquisti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' allegato XI⁵, il requisito di cui al periodo che precede si considera

⁴ In presenza di una sola impresa esecutrice, non è obbligo del RL nominare CSP e CSE, e quindi predisporre il PSC. Al fine di gestire eventuali interferenze derivanti ad esempio dalla presenza di traffico o di lavoratori ASPI è necessario predisporre DUVRI specifico con l' eventuale supporto del HSE Manager competente, secondo quanto previsto dalla "Procedura Gestionale di Gruppo per l' adempimento degli obblighi connessi ai contratti d' appalto o d' opera (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

⁵ Di cui, all' allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che riporta l' elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all' articolo 100, comma 1:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall' alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell' attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell' opera.

soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D. lgs. 81/2008 (Idoneità tecnico professionale).

Nel caso di richiesta di autorizzazione al subappalto o nolo a caldo, il **RUP/Responsabile lavori** deve richiedere all'affidataria la documentazione necessaria ai sensi dell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008, in relazione alle imprese esecutrici selezionate, provvedendo quindi alla verifica della documentazione consegnata dall'affidataria.

2.2.3 NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il **RUP/Responsabile dei Lavori, nel caso di più imprese esecutrici** e prima dell'attivazione delle procedure di gara per i lavori, deve nominare il *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori* (in possesso dei requisiti di legge e non soggetto ad incompatibilità), anche in coerenza con procedure aziendali di riferimento.

Prima della nomina del Coordinatore per l'Esecuzione, il Responsabile Lavori verifica l'idoneità alla copertura del ruolo del Soggetto che intende nominare (art. 98 del D.Lgs. 81/2008), eventuali incompatibilità alla nomina⁶ (articolo 89, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 81/2008) e la disponibilità da parte del Coordinatore per l'Esecuzione ad adempiere all'incarico (in coerenza con la Istruzione Operativa "Affidamento dell'incarico e verifica dell'adempimento degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri").

Le responsabilità dei **Coordinatori della Sicurezza** sono riportate nel capitolo **Competenze e Responsabilità** della presente procedura.

2.2.4 OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il **RUP/Responsabile lavori**, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti, la **Notifica Preliminare**, elaborata conformemente all'allegato XII del D. Lgs. 81/2008, per i **cantieri con due imprese esecutrici o con una impresa esecuttrice la cui entità presunta sia maggiore di 200 uomini/giorno**.

Ove previsto da specifiche disposizioni Regionali e/o provinciali la notifica deve essere trasmessa telematicamente attraverso i sistemi informatizzati di trasmissione delle Notifiche Preliminari On-Line appositamente predisposti.

-
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
 7. Lavori subacquei con respiratori.
 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

⁶Non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità suddette non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecuttrice.

Prima dell'inizio dei lavori, qualora soggetti a **permesso di costruire** o **denuncia di inizio attività**, deve trasmettere all'amministrazione concedente in copia:

- a **notifica preliminare**, elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. 81/2008 (Allegati III e IV delle presenti linee guida);
- b **documento unico di regolarità contributiva**⁷ delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- c **dichiarazione** attestante l'avvenuta verifica di ITP, DURC, organico medio annuo, e contratto collettivo applicato.

Il **RUP/Responsabile lavori** deve trasmettere il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il DUVRI** a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Quando nominati, il **RUP/Responsabile lavori** deve comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del **Coordinatore per la Progettazione** e quello del **Coordinatore per l'Esecuzione** dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

2.2.5 AZIONI DI CONTROLLO DURANTE I LAVORI

Il **RUP/RL** deve garantire adeguate azioni di controllo per il rispetto delle disposizioni di legge, comprese quelle relative alla regolarità delle condizioni di lavoro.

Nel caso di appalti pubblici con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, il **RUP/RL** deve predisporre **un piano di verifiche** da sottoporre al Committente, a cui dare attuazione durante l'esecuzione dei lavori.

Tali verifiche, come previsto dalla normativa, potranno essere attuate tramite accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Le verifiche potranno essere effettuate anche col supporto del Direttore Lavori. Quest'ultimo, inoltre, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori, si verificano dei sinistri alle persone o danni alle proprietà, è tenuto a compilare una relazione nella quale descriva il fatto e le presumibili cause. Il Direttore Lavori deve adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione va trasmessa senza indugio al **RUP/RL**, per quanto di competenza.

Inoltre, in relazione alle segnalazioni che pervengano dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o da enti tecnici di controllo (come Internal Audit, HSE Manager, ecc), il **RUP/RL** deve adottare con sollecitudine le opportune azioni correttive.

Il **RUP/Responsabile dei Lavori** deve anche:

- assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in relazione ai lavori affidati in subappalto corrisponda alle stesse, senza alcun ribasso, gli **oneri della sicurezza** per gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 (stima dei costi per la sicurezza) dell'allegato XV D. Lgs. 81/2008;

⁷ Salvo la relativa autocertificazione, con conseguente verifica, verso gli enti previdenziali di cui all'art. 16 bis, comma 10, L. 2/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

- in caso di subappalto **verificare che gli oneri della sicurezza siano corrisposti all'emissione dei SAL proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.** Il pagamento deve essere effettuato previa presentazione di idonea documentazione relativa alle prestazioni eseguite con la specifica dei relativi importi e con proposta motivata di pagamento;
- **assicurarsi** che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione⁸ per l'adempimento degli obblighi definiti dall'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008;
- al termine dell'esecuzione delle verifiche in cantiere, presentare al Committente una relazione sulle verifiche svolte e sull'operato dell'esecutore (in coerenza con la Linea Guida ANAC n. 3);
- se nell'ambito del contratto d'appalto è previsto che il personale debba accedere in piattaforma autostradale per operare una o più manovre e comportamenti in deroga al codice della strada, deve essere dotato di specifico documento autorizzativo ("autorizzazione a manovra") rilasciato dalla competente Unità della Società che lo autorizza, come previsto dalle Indirizzi Generali per la sicurezza dell'operatore su strada;
- in caso di gravi e ripetute violazioni dei piani da parte delle imprese, il Responsabile Lavori ne dà comunicazione alle competenti strutture Acquisti, per la messa in atto delle dovute azioni nei confronti delle imprese esecutrici (eventuale applicazione di penali o risoluzione contrattuale).

3. LAVORI IN SOMMA URGENZA

Nei lavori di somma urgenza, così come definiti dalla norma⁹, non si applicano le disposizioni dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, relative alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ne segue che, solo in riferimento agli interventi eseguiti in circostanze di **somma urgenza e che non consentono alcun indugio**, venendo meno la redazione del PSC, non è necessaria la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ma rimangono vigenti gli altri obblighi definiti dal D. Lgs. 81/2008, compreso l'obbligo della designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Il coordinamento e la cooperazione e la relativa informazione sui rischi interferenziali, nel caso di presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici, saranno svolti contestualmente allo svolgimento dell'attività, a cura del CSE, designato dal Committente o Datore di Lavoro competente per gli ambienti in cui si svolgono le attività, ovvero direttamente dal Committente/Responsabile Lavori, nel caso di presenza di una sola impresa esecutrice.

Appena conclusi gli interventi di prima messa in sicurezza, si dovrà procedere all'applicazione integrale del Titolo IV.

⁸ Per idonea formazione si intende la formazione eseguita in conformità agli *Accordi Stato Regioni 11 e 21 dicembre 2011 G.U. n. 8/2012*

⁹ D. Lgs. 50/2016; Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile e interpello n. 3/2013 avente per oggetto "Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni"

4. IMPRESE

Qualsiasi cantiere può essere aperto dall'impresa affidataria solo in presenza di una specifica autorizzazione preventiva del Committente, nella quale viene individuata l'entità del cantiere (uomini/giorni) e la riconducibilità o meno alle norme del Titolo IV.

Tutte le **imprese esecutrici** devono in ogni caso, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, consegnare il piano operativo di sicurezza (POS). Per l'aggiudicatario l'obbligo deve essere adempiuto subito dopo l'aggiudicazione e comunque **prima della consegna dei lavori**.

In ogni caso all'impresa affidataria rimangono applicabili gli obblighi del *piano operativo di sicurezza* e quelli derivanti dagli articoli 95, 96, 97 nonché quelli del paragrafo 3 dell'allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) del D.Lgs. 81/2008 e da tutta la legislazione prevenzionistica generale.

L'impresa affidataria, prima della consegna dei lavori, ha facoltà di fornire al *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori* eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per garantire il più ampio livello di sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

4.1.1 OBBLIGHI GENERALI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

I **datori di lavoro dell'impresa affidatarie**¹⁰ sono tenuti, secondo le prescrizioni dell'articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), a:

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto ai propri, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione;
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, quali ad esempio:
 - a. le misure generali di tutela;
 - b. la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - c. l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008;
- corrispondere alle imprese esecutrici, in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 siano effettuati dalle imprese esecutrici, senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza;
- attenersi agli obblighi di trasmissione sanciti dall'articolo 101 del D.Lgs. 81/2008, trasmettendo prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza e coordinamento.

Si ricorda che per lo svolgimento degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria il relativo datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

¹⁰ Come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 81/2008 "nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione".

Ove l'affidataria richieda di usufruire di subcontratti, eseguibili anche senza preventiva autorizzazione¹¹, per ciascuna **impresa esecutrice** devono dalla stessa affidataria essere osservati gli adempimenti riportati nella presente procedura.

4.1.2 OBBLIGHI GENERALI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

I **datori di lavoro delle imprese esecutrici**, secondo le prescrizioni dell'articolo 95 del D. Lgs. 81/2008 (Misure generali di tutela) e salvo quanto di competenza dell'affidataria, durante l'esecuzione dell'opera sono tenuti a osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare quelle previste dall'articolo 95 suddetto.

Inoltre, secondo le prescrizioni dell'articolo 96, i **datori di lavoro delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, sono tenuti a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigere il piano operativo di sicurezza¹²;
- attenersi agli obblighi di trasmissione sanciti dall'articolo 101 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi di trasmissione), trasmettendo prima dell'inizio dei lavori all'impresa affidataria il rispettivo piano di operativo di sicurezza, la quale previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

5. STANDARD DI COMPLIANCE

La presente procedura ottempera ai seguenti standard di controllo:

¹¹ Se prestazione di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto (come da art. 105, D.Lgs. 50/2016).

¹² Non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

<p>231/Anticorruzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard di controllo¹³ trasversali richiamati nel Modello 231, Parte Speciale, sub. “Standard di controllo”. ▪ Standard di controllo generali e specifici richiamati nel Modello 231, Parte Speciale, sub. Processo “HSE”, attività sensibile: <ul style="list-style-type: none"> ✓ HSE_2 “Gestione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008” (par. C “Standard di controllo”).
----------------------------------	--

6. SINTESI RUOLI E RESPONSABILITÀ

Al **COMMITTENTE**, nei casi in cui nomini il Responsabile dei Lavori, rimangono le responsabilità di:

- designazione o sostituzione del Responsabile dei lavori;
- vigilanza sull’adempimento degli obblighi dello stesso.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei Lavori. La vigilanza sull’operato del Responsabile dei Lavori resta una sua responsabilità.

In coerenza con l’articolo 31, comma 12¹⁴, del D. Lgs. 50/2016, il Committente, in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni nonché sulla reale ottemperanza alle prescrizioni in materia di tutela della salute umana, impartite dagli Enti competenti.

Nel caso eventuale in cui il Committente non nomini il Responsabile dei Lavori egli ha le responsabilità di seguito indicate.

Il **RESPONSABILE DEI LAVORI** deve sempre (sia in caso di lavori affidati a una impresa che a più imprese esecutrici):

- **attenersi ai principi e alle misure generali di tutela** nelle fasi di progettazione dell’opera, di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, in particolare:
 - a. al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b. all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

¹³ Gli Standard di Controllo definiscono le regole di comportamento ed i controlli specifici previsti dal Modello 231 al fine di prevenire, con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, i reati-presupposto, e si articolano su distinti livelli: 1) Standard di Controllo Trasversali (SCT); 2) Standard di Controllo Generali (SCG); 3) Standard di Controllo Specifici (SCS). Per i dettagli si rimanda direttamente alla Parte Speciale del Modello di riferimento.

¹⁴ **Art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016:** *Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.*

- **validare il progetto**, in particolare per quanto riguarda i “Piani di sicurezza e coordinamento” verifica la documentazione relativa alla sicurezza per appurarne la coerenza, oltre che la correttezza e completezza, con lavorazioni, ed elementi presenti in progetto;
- **verificare l'Idoneità Tecnico-Professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori da affidare¹⁵;
- **chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- prima dell'inizio dei lavori e nei casi previsti dal Decreto, **trasmettere alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro**, nonché (limitatamente ai lavori pubblici) **al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare** elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. 81/2008.
- per i lavori oggetto di **permesso di costruire o denuncia di inizio attività**, prima dell'inizio dei lavori, **trasmettere all'amministrazione concedente** copia della notifica preliminare, D.U.R.C. delle imprese e dei lavoratori autonomi e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della idoneità tecnico professionale, dell'organico medio annuo e del contratto collettivo applicato;
- **definire la periodicità** (in funzione della durata complessiva del cantiere e della complessità dell'opera) con cui il CSE deve relazionare sull'andamento dei lavori e sullo svolgimento dei compiti a lui affidati;
- **adottare congrue misure di controllo e sanzione** nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche in relazione alle segnalazioni pervenute dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o dagli enti tecnici deputati al controllo (SPP, Internal Audit, HSE), che deve trattare con sollecitudine;
- **predisporre**, prima dell'inizio dei lavori con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, **un piano di verifiche** da sottoporre al Committente e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- nella fase dell'esecuzione, avvalendosi del CSE e del DL, **sovrintendere a tutte le attività** finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, **assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

In **presenza, anche non contemporanea, di ALMENO DUE IMPRESE ESECUTRICI** (ivi compresa la Committente, ove sia incaricata dell'esecuzione di una fase del lavoro) deve:

- **designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione**, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, a esclusione dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e dei lavori, sia pubblici che privati, di importo inferiore ad euro 100.000,00. In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;
- **designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione** dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori; la designazione del CSE deve essere effettuata anche nel caso in

cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;

- **prendere in considerazione**, nella fase della progettazione dell'opera, **il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo**;
- **trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento** a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del Piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto;
- **tenere conto**, prima della consegna dei lavori, **delle eventuali proposte integrative del PSC formulate dagli operatori economici**;
- **comunicare** alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- **verificare¹⁶ l'adempimento degli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione** (quali ad esempio PSC, Fascicolo cantiere, attività di coordinamento e controllo) anche secondo le modalità definite dalla Norma Operativa "Criteri di verifica sull'attività del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili";
- **provvedere**, sentito il Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i **costi della sicurezza** relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

In presenza di UNA SOLA IMPRESA ESECUTTRICE deve:

- **redigere**, ove necessario, il **DUVRI¹⁷**;
- prima dell'inizio lavori, **verificare l'idoneità del POS dell'impresa affidataria**, con il supporto delle strutture tecniche coinvolte (es: Tecnica, Esercizio, SPP);
- prima dell'inizio lavori, **organizzare¹⁸ la cooperazione e il coordinamento** per mitigare le eventuali interferenze presenti in cantiere.

Il **COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE** ha la responsabilità di:

- **redigere** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- **predisporre un fascicolo**, adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- **coordinare l'applicazione** dei principi e delle misure generali di tutela definiti dal Committente o dal Responsabile lavori/RUP nelle fasi di progettazione dell'opera;

¹⁶ La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il Responsabile dei Lavori (o il Committente nel caso in cui non nomini il Responsabile Lavori) dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento di cui agli articoli 91, comma 1 e 92 comma a,b,c,d ed e.

¹⁷ In presenza di una sola impresa esecuttrice, non è obbligo del RL nominare CSP e CSE, e quindi predisporre il PSC. Al fine di gestire eventuali interferenze derivanti ad esempio dalla presenza di traffico o di lavoratori ASPI è necessario predisporre DUVRI specifico con l'eventuale supporto del SPP competente, secondo le Linee guida per l'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera (art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

¹⁸ Verbali di coordinamento e cooperazione come da *Linee guida per l'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera*(art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- fatta salva l'Idoneità Tecnico Professionale in relazione al Piano Operativo di Sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, **effettuare la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo.**

Il **COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE** ha la responsabilità di:

- **verificare**, con opportune **azioni di coordinamento e controllo**, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- **verificare** l'idoneità del **Piano Operativo di Sicurezza**, da considerare come piano complementare di dettaglio del **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- **adeguare** il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** e il **fascicolo** in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- **valutare le proposte delle imprese esecutrici** dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- **verificare che le imprese esecutrici adeguino**, se necessario, **i rispettivi piani operativi di sicurezza**;
- **organizzare** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, **la cooperazione ed il coordinamento** delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- **verificare** l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
- **segnalare** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze alle disposizioni normative o alle prescrizioni del PSC ove previsto, da parte delle imprese**;
- **proporre** la **sospensione** dei lavori, **l'allontanamento** delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la **risoluzione** del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- **sospendere, in caso di pericolo grave e imminente**, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- **redigere il PSC e predisporre il fascicolo dell'opera** nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese e non sia stato designato il Coordinatore per la progettazione (articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/2008).

Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000,00 euro (articolo 90 comma 11), le funzioni del Coordinatore per la progettazione sono svolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il **DIRETTORE DEI LAVORI**, ai fini della presente procedura e in coerenza con le previsioni normative ha la responsabilità di:

- coadiuvare il CSE negli adempimenti in materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei lavoratori e alle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e verificare il corretto adempimento da parte dell'Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia ambientale;
- collaborare con il CSE nella gestione del cantiere al fine di consentire la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro;
- supportare il RUP/RL nell'effettuazione delle verifiche nei luoghi di esecuzione dei lavori e sull'ottemperanza alle misure mitigative/compensative e/o alle prescrizioni in materia di tutela della salute umana;
- compilare, in coerenza con l'articolo 11, comma 1, del D.M. 49/2018¹⁹, relazioni per il RUP nei casi in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si verificano anche sinistri alle persone, descrivendo fatti e presumibili cause e adottando provvedimenti al fine di ridurre le conseguenze dannose.

¹⁹ 1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

7. DEFINIZIONI E SIGLE

Committente	<p>Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. In azienda è il procuratore aziendale con potere di firma relativo al contratto.</p> <p>Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.</p>
Responsabile Lavori	<p>Soggetto che può essere incaricato dal Committente, per svolgere i compiti a esso attribuiti dall'art. 90 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dei lavori è il Responsabile del Procedimento.</p>
D.L.	<p>Direttore dei Lavori.</p>
C.S.P.	<p>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.</p>
C.S.E.	<p>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.</p>
Subappalto	<p>Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione.</p>
Nolo a caldo	<p>Rapporto contrattuale in forza del quale l'imprenditore concede in godimento un mezzo, un'apparecchiatura o un'attrezzatura e si obbliga anche a fornire il personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo, apparecchiatura o attrezzatura. A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla disciplina in materia di appalti pubblici, detta attività rientra nel campo di applicazione della presente procedura.</p>
Uomini-giorno:	<p>Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.</p>
SPP	<p>Servizio di Prevenzione e Protezione, costituito dal Responsabile e da uno o più Addetti.</p>
PSC	<p>Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100, D.Lgs. 81/08 ed all. XV D.Lgs. 81/08).</p>
POS	<p>Piano Operativo di Sicurezza, documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. a) i cui contenuti sono riportati nell'all. XV.</p>
Fascicolo	<p>Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993; Il fascicolo non deve essere predisposto nel caso di lavori edilizi di manutenzione ordinaria che riguardino le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici</p>

	esistenti (articolo 3, comma 1, lettera a, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indica le misure adottate per l'eliminazione delle Interferenze (art. 26, D.Lgs. 81/08).
Subappaltatore	soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri, già compresa in quelle oggetto dell'appalto principale.
Impresa affidataria	impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Impresa esecutrice	impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera	colui che fornisce un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.), che preveda attività all'interno dell'azienda o nell'ambito del ciclo produttivo di questa (essi sono, in particolare, i professionisti per le quali è richiesta l'iscrizione in albi).

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato:

- **D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.** “Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro - attuazione all'articolo 1 della Legge n.123/07.;
- **Legge del 13 agosto 2010, n. 136** - "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia",
- **Legge n. 177 del 2012** “Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari”;
- **Legge n. 98 del 2013** “Decreto del Fare – disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- **D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.**, “Codice dei contratti pubblici”;
- **Linee guida ANAC n. 3:** “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”; approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- **D. Min. Infrastrutture e Trasporti, 7 marzo 2018, n. 49**, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 111, del 15/05/2015.
- **ISO 45001:2018**, “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso”
- **Codice Etico del Gruppo ASPI;**
- **Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231** (disponibile nell'intranet aziendale, nella sezione “Modello 231”);
- **Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo;**
- **Linea Guida – HSE e RTS di Gruppo.**
- Linee Guida per la sicurezza dell'operatore su strada.

9. STORIA DELLE REVISIONI

Revisione n.	Motivo della revisione	Data
06	<ul style="list-style-type: none"> • Recepimento delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31, comma 12 (controllo sull'esecuzione delle prestazioni e sull'ottemperanza alle prescrizioni per la tutela della salute). • Disciplina delle attività di supporto delle strutture CGNO/DIRO/MTS e DCOP/DMIE/RIE/SCI ai RUP/RL richiedenti. • Illustrazione responsabilità del DL in materia di SSL. 	31/07/2017
07	Revisione conseguente a mutamenti organizzativi intervenuti. Inserimento responsabilità della struttura Procurement & Logistics per l'affidamento di lavori sotto soglia.	22/06/2018
07.01	Revisione conseguente ai mutamenti organizzativi intervenuti	05/11/2018
08	Modifiche organizzative intervenute	23/04/2020
09	<p>La presente procedura è stata rivista a seguito delle modifiche organizzative intervenute nell'ambito di Autostrade per l'Italia S.p.A. e per estenderne l'applicabilità anche alle Società controllate del Gruppo.</p> <p>In particolare, la presente revisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definisce gli standard di Compliance HSE per il Gruppo nell'ambito del suddetto processo; • sostituisce la procedura "Linee guida per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" e la norma operativa "Verifica idoneità tecnico professionale delle imprese"; • formalizza gli Standard di Compliance (cap.5) 	06/06/2022